

AVV. UGO LEONETTI
PIAZZA DANTE 4, 27100 PAVIA
TEL / FAX 0382.21755

333

2229
333
3932
226



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VOGHERA

In composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| dott. Giuseppe BACCOLO | Presidente |
| dott. Cristiana BUTTIGLIONE | Giudice |
| dott. Luisella PERULLI | Giudice Relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IL CASO.it

Nel procedimento n. 2229/2007 r.c. promosso

DA

[REDACTED] Maria, nata a **[REDACTED]** (PV) il **[REDACTED]** è residente a Voghera (PV) in via **[REDACTED]**, elettivamente domiciliata a Broni (PV) in via Emilia n. 177 presso lo studio dell' Avv. Filippo FRATTONI e rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo LEONETTI del foro di Verbania per procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

CONTRO

BANCA **[REDACTED]** P. IVA **[REDACTED]** in persona dei procuratori dott. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliata a Voghera in **[REDACTED]** presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]** del Foro di Voghera che la rappresenta e difende, giusta delega a margine della comparsa di costituzione, unitamente all'avv. **[REDACTED]** del Foro di Milano;

CONVENUTA

in punto: VENDITA COSE MOBILI (Intermediazione mobiliare).

in cui le parti hanno rassegnato le seguenti

CONCLUSIONI

PER L'ATTRICE:

"Voglia L'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE

Accertare e dichiarare la nullità del negozio di compravendita delle obbligazioni per cui è causa per violazione di norme imperative e conseguentemente condannare la società convenuta al rimborso delle somme per tale titolo tutte addebitate sul conto corrente attoreo oltre spese bancarie di deposito e custodia di detti titoli, con interessi legali e rivalutazione dalla data dell'operazione di acquisto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre spese generali ed accessori di legge.

IN VIA SUBORDINATA**IL CASO.it**

Pronunciare l'annullamento del negozio di compravendita per cui è causa ai sensi dell'art. 1427 e ss. c.c. e/o violazione degli articoli 1394 e 1395 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta al rimborso delle somme per tale titolo addebitate sul conto corrente attoreo oltre spese bancarie di deposito e custodia di detti titoli, con interessi legali e rivalutazione dalla data dell'operazione di acquisto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre spese generali ed accessori di legge.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

Accertato l'inadempimento di parte convenuta alle obbligazioni a suo carico sia in sede di stipulazione sia in sede di esecuzione del contratto di compravendita di cui è causa, condannarla ai danni, oppure dichiarare la risoluzione del contratto medesimo e/o dell'ordine di negoziazione per colpa della convenuta e per l'effetto condannarla al rimborso delle somme per tale titolo tutte addebitate sul conto corrente attoreo oltre spese bancarie di deposito e custodia di detti titoli, con interessi legali e rivalutazione dalla data dell'operazione di acquisto al saldo. Con il favore delle spese.

IN OGNI CASO

Accertare e dichiarare che il comportamento della Banca convenuta, per le causali e violazioni di legge indicate in atti, ha integrato un inadempimento contrattuale e/o un illecito penale e/o civile e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nella somma corrisposta per i titoli oggetto di causa e nelle spese bancarie di deposito e custodia di detti titoli, oltre interessi e rivalutazione, oltre al risarcimento del danno morale ove sussistente con quantificazione non inferiore ad € 10.000,00 e/o in quell'altra misura ritenuta equa e giusta, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre spese generali ed accessori di legge.

IN VIA ISTRUTTORIA**IL CASO.it**

Ammettere le prove per interpello e testi come dedotte in atto di citazione da

intendersi qui integralmente ritrascritte.

IL CASO.it

Ammettere tutte le prove per interpellato e per testi come formulate e precisate nella memoria di replica del 9/3/2004 da intendersi qui integralmente ritrascritte.

Non ammettere tutte le prove orali dedotte dalla convenuta ed in ogni caso di ammissione ammettere prova contraria.

Non ammettere i testi di controparte perché aventi interesse in causa e nel caso di ammissione ammetterli a prova contraria su tutti capitoli attori.

Ordinare alla convenuta l'esibizione di tutta la documentazione originale inerente l'operazione di investimento per cui causa (es. contratto di apertura conto corrente, contratto di deposito titoli, contratto di negoziazione titoli, estratti conto, modulo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, documento attestante l'esperienza in materia finanziaria e propensione al rischio – situazione finanziaria – obiettivi di investimento), informativa sulla perdita (effettiva o potenziale) dell'investimento, ricevuta prospetto illustrativo dei titoli; nota informativa dell'operazione effettuata e nota integrativa, informativa sui profili di rischio delle specifiche operazioni in contestazione, informativa diretta a prevenire o limitare la perdita in corso, originale dell'ordine di acquisto, rendicontazione delle operazioni, etc.

Ordinare alla Banca d'Italia – sede di Pavia – di esibire in giudizio, mediante deposito in Cancelleria, le comunicazioni o altre disposizioni inviate alle banche italiane in ordine alla valutazione dei titoli argentini nel periodo gennaio 1998 – fine 2003.

DISPORRE CTU tecnica sui titoli per cui è causa perché, acquisite tutte le informazioni presso terzi ed anche presso la Consob ex art. 4 co. VII T.U.L.F., dica:

- *descriva natura e caratteristiche dei titoli oggetto di controversia, nonché tempistica e modalità del loro collocamento presso gli investitori italiani, specificando se la banca convenuta, ovvero i suoi danti causa, abbiano partecipato al collocamento sul mercato dei titoli oggetto di giudizio e verificando la sussistenza e l'estensione di un conflitto di interessi tra banca e investitori;*

IL CASO.it

- *partendo dall'anno antecedente all'operazione di investimento verificare se, al momento delle operazioni per cui è causa, ai titoli fosse stato attribuito un rating e, comunque, una valutazione da parte del mercato circa il loro grado di rischio;*

- accertare se tali titoli fossero destinati unicamente a determinate categorie di investitori;

IL CASO.it

- in ogni caso individuare i soggetti e illustrare le modalità attraverso cui è stato effettuato il collocamento delle obbligazioni per cui è causa, precisando: a) se la banca abbia venduto titoli già presenti nel proprio portafoglio ovvero se li abbia acquistati da altri operatori; b) se ed a quale prezzo tali titoli fossero, da altri operatori, offerti sul mercato il giorno delle operazioni per cui è causa nonché quello pagato dalla banca;
- quale fosse, a partire dall'anno antecedente all'operazione di investimento per cui è causa e sino al momento in cui lo Stato argentino ha cessato di onorare tempestivamente le cedole in scadenza, il rating attribuito dalle maggiori agenzie specializzate (Standard & Poor's; Moody's ed eventuali altre) ai titoli oggetto della controversia, illustrando i criteri sottesi alle singole classificazioni verificando se la Banca convenuta era a conoscenza o ha avuto conoscenza dell'aumento progressivo della rischiosità dei bond argentina;
- se la Banca convenuta all'epoca delle operazioni di investimento rea a conoscenza o avrebbe potuto avere conoscenza delle condizioni di difficoltà economiche in cui versava la repubblica Argentina;
- quale fosse alla luce delle pregresse scelte di investimento degli attori il reale profilo di rischio del sig. [REDACTED] e se i titoli per cui è causa erano adeguati a detto profilo".

PER LA CONVENUTA:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:

NEL MERITO respingersi comunque le domande svolte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.

IL CASO.it

IN SUBORDINE: salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta la nullità del contratto di cui è causa, dedursi l'attuale valorizzazione dei titoli o, in alternativa, dichiarare il diritto della [REDACTED] a riassumere la titolarità delle obbligazioni di cui al dichiarato contratto nullo ed il diritto ex art. 2033 c.c. a ripetere quanto l'attrice dovesse in futuro percepire dallo stato emittente i titoli ed ottenerne, quindi, la restituzione. Determinarsi gli interessi nella misura pari a quella percepita dall'attrice in base al contratto di

conto corrente di riferimento dal momento della domanda giudiziale e respingersi, in ogni caso, la richiesta rivalutazione.

IL CASO.it

IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità in capo alla [redacted] dichiarare comunque il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. in combinato disposto dell'art. 1223 c.c. e, conseguentemente, ridursi gli importi richiesti e dettrarsi, in ogni caso, l'attuale valorizzazione del titolo o in alternativa dichiarare il diritto della [redacted] a riassumere la titolarità relativa al contratto dichiarando risolto e il diritto a ripetere ex art. 2033 c.c. dall'attrice quanto la stessa dovesse percepire dallo Stato emittente e di ottenerne quindi la restituzione. Determinarsi quindi gli interessi nella misura pari a quella percepite dall'attrice in base al contratto di conto corrente di riferimento inter partes e dichiararsi in ogni caso non dovuta la rivalutazione monetaria e l'ulteriore risarcimento danni.

IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi i seguenti capitoli di prova:

- 1) vero che il signor [redacted] aveva in portafoglio i titoli di cui all'estratto conto che mi si rammostre?
- 2) Vero che il signor [redacted] ha autonomamente deciso l'acquisto di obbligazioni Argentina di cui è causa?
- 3) Vero che la signora [redacted] fece presente all'atto dell'ordine di acquisto delle obbligazioni dei paesi emergenti quali l'Argentina il rendimento delle medesime, le caratteristiche dell'emittente, soffermandosi sull'elevato tasso di interesse, correlato all'alta rischiosità dei titoli e illustrò alternative di investimento?
- 4) Vero che il signor [redacted] decise comunque di comperare obbligazioni Argentina?
- 5) Vero che l'acquisto avvenne tramite operazione di arbitraggio sui titoli Olivetti 2004 5,825% il cui ricavo fu utilizzato per l'acquisto di azioni [redacted] e di Bond argentini?

IL CASO.it

Si indica a teste: signora [redacted], [redacted].

Ci si oppone alla richiesta CTU avere carattere meramente esplorativo. Ci si oppone alle prove testimoniali ex adverso richieste per i motivi specificati nella memoria ex art. 7 el D. L.vo n. 5/03. in caso di loro ammissione si chiede sin d'ora prova contraria su tutti i capitoli che dovessero essere ammessi con i testi indicati".

B. S.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ai sensi dell'art. 2 del D. L.vo n. 5/2003, ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio la Banca [REDACTED] presso la quale lei e il marito [REDACTED] nato a Voghera il [REDACTED] e deceduto il [REDACTED] detenevano un conto corrente.

IL CASO.it

Esponava l'attrice che:

- Il marito [REDACTED] in possesso del diploma di licenza elementare e in passato esercente l'attività di [REDACTED], aveva effettuato taluni investimenti in prodotti finanziari con basso profilo di rischio presso la stessa Banca [REDACTED] in particolare nel 1979 aveva aperto un contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione, nel luglio 1993 aveva sottoscritto un contratto di negoziazione, sottoscrizione e collocamento ordini concernenti valori mobiliari e il 28/6/2001 un contratto di deposito titoli;
- Il 16/5/2001 [REDACTED] era stato convocato in banca dove gli era stato proposto un investimento in titoli Argentina sull'assunto dell'improduttività del conto corrente;
- egli aveva allora conferito alla Banca [REDACTED] mandato per l'acquisto di obbligazioni Argentina 99/2006 26/4 9% per un controvalore di € 29.723,96, addebitati sul conto corrente n. 220/4342 cointestato ai coniugi;

IL CASO.it

- nel mese di dicembre 2001 la Repubblica Argentina aveva dichiarato la moratoria del proprio debito, sospendendo i rimborsi.

Contestando il carattere altamente speculativo dell'acquisto consigliato a [REDACTED], la nota situazione di rischio dei titoli argentini e l'omissione di informazione sul valore dei *bond* acquistati, [REDACTED] conveniva in giudizio la Banca [REDACTED] per sentire dichiarare la nullità degli atti di acquisto delle obbligazioni per contrarietà a norme imperative – tali considerate le prescrizioni di cui agli articoli 21 d. lgs. 24/2/1998 n. 68 c 28 e 20 Reg. CONSOB n. 11522/98 – o in subordine per aver effettuato l'operazione in situazione di conflitto di interessi ed ancora in subordine per sentire dichiarare l'annullamento del contratto per vizio del consenso, carpito senza informare l'investitore sui reali rischi dell'operazione, ed ancora per sentire dichiarare la responsabilità della

convenuta per inadempimento precontrattuale o contrattuale, con la conseguente condanna al pagamento della somma versata oltre interessi e rivalutazione.

IL CASO.it

Si costituiva in giudizio la Banca [redacted] la quale contestava quanto *ex adverso* dedotto, in particolare evidenziando come all'atto della firma del contratto di negoziazione [redacted] non avesse inteso specificare la propria propensione al rischio, come egli avesse fatto in passato acquisti analoghi (BPM, Italease, Optimal) e come all'atto dell'ordine di acquisto dei *bond* egli avesse regolarmente ricevuto la nota informativa, peraltro reso edotto del tipo di operazione che andava a svolgere dal funzionario incaricato. Il valore attuale dei titoli ancora di proprietà della signora [redacted] ammontava ad € 10.051,50.

La banca convenuta precisava di aver fornito le più ampie e complete informazioni in ordine ai titoli Argentina, senza poter assolutamente prevedere l'esito infausto in base ai parametri in suo possesso e, segnatamente, 1) in base alla stabilità politica dello Stato emittente; 2) in base alla capacità dello Stato di essere solvibile per come rilevabile dai rapporti con il Fondo Monetario Internazionale; 3) in base all'andamento del titolo sul mercato, ove non era stato mai scambiato ad un prezzo inferiore a quello di emissione del titolo, ed infine 4) in base al *rating* concesso dalle agenzie internazionali, secondo la Banca declassato a B- soltanto a luglio 2001, laddove l'acquisto *de quo* era precedente.

Rilevava, infine, l'assenza di alcun conflitto di interessi nonché di alcun obbligo informativo successivo all'acquisto stesso e chiedeva il rigetto di tutte le domande di merito proposte, in subordine chiedendo di rientrare in possesso dei titoli o di dedurre dal dovuto il loro controvalore.

L'attore notificava quindi alla controparte la memoria ex art. 6 D. Lgs 2003 n. 5, a cui la Banca replicava con memoria ex art. 7 del medesimo decreto a cui seguiva una nuova memoria di replica dell'attore con successiva istanza di fissazione udienza. Con apposito decreto il Giudice relatore rigettava tutte le istanze di prova e fissava udienza di discussione. Le parti depositavano le proprie note conclusive e discutevano avanti al Collegio in data 23/9/2008, all'esito della quale discussione il Collegio, stante la complessità della controversia, riservava il deposito della sentenza nei termini di legge:

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'attrice è fondata e merita accoglimento, mentre devono essere rigettate le altre domande proposte in via principale o subordinata ed afferenti alle categorie della nullità e della annullabilità del contratto.

IL CASO.it

Giova premettere che, in tema di contratti stipulati tra gli intermediari autorizzati e i privati investitori, la violazione dei doveri di informazione nei confronti del cliente è stata oggetto di diversi orientamenti giurisprudenziali che sono poi stati "ricomposti" dalla Suprema Corte intervenuta in materia con pronuncia a Sezioni Unite¹ che ha stabilito che i doveri dell'intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente si collocano in parte nella fase che precede la stipulazione del contratto di intermediazione finanziaria ed in altra parte nella fase esecutiva di esso, quando cioè l'intermediario compie operazioni in nome e per conto del cliente che costituiscono pur sempre il momento attuativo del contratto di intermediazione; ebbene, in entrambi i casi la Corte di Cassazione ha escluso che l'inosservanza di tali regole di comportamento di cui è onerato l'operatore possa riverberarsi sul momento genetico del contratto, comportandone la nullità, nemmeno sotto il profilo della nullità cd. virtuale derivante dalla contrarietà a norme imperative ai sensi dell'art. 1418 I comma c.c., conclusione che deriva anche dalla lettura della specifica disciplina del diritto dei mercati finanziari che ipotizza espressamente alcune nullità, tuttavia mai derivanti dalla violazione – da parte dei soggetti abilitati – degli obblighi di informazione e del divieto di operazioni in conflitto di interessi o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente.

In adesione a detto qualificato orientamento, dunque, anche questo Collegio ritiene che la violazione dei doveri dell'intermediario all'atto della sottoscrizione di ciascun singolo ordine in esecuzione del contratto di intermediazione assuma i connotati di un vero e proprio inadempimento contrattuale² nella fase di esecuzione del contratto da cui possono

¹ Cass. SS. UU. Civili n. 26724 del 19/12/2007

² Cass. SS. UU. Civili n. 26724 del 19/12/2007 "...Giacchè quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che la loro eventuale violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art.

discendere conseguenze risolutorie e risarcitorie, peraltro considerate dal legislatore con particolare severità tanto da spostare sull'operatore specialistico l'onere della prova di aver agito con diligenza.

Ebbene, si ritiene che dagli atti emerga *in primis* come l'acquisto dei *bond* argentini da parte di [redacted] potesse essere considerato "operazione non adeguata" a norma degli articoli 28 e 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1° luglio 1998 e succ. mod. e ciò sia in relazione alla tipologia ed all'oggetto dell'acquisto proposto, sia alle caratteristiche soggettive dell'investitore.

IL CASO.it

Quanto a quest'ultimo aspetto, occorre precisare come il profilo personale del cliente (art. 28 "*la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio*") non poteva evidentemente essere ricavato dal rifiuto espresso da [redacted] nel lontano 1993 quando, barrando una casella sulla voce prestampata del contratto di negoziazione, non riteneva "*di fornirvi le informazioni richieste sulla mia situazione finanziaria e sui miei obiettivi di investimento*", ma doveva essere ricostruito da una serie di caratteristiche oggettive quali ad esempio l'età, il livello di istruzione ed i precedenti investimenti: alla luce di ciò e delle necessarie "informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio" il *de cuius* doveva essere messo nelle condizioni di effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, ciò che nella specie non risulta essere stato fatto.

IL CASO.it

[redacted] Invero, al momento della sottoscrizione dei *bond* controversi aveva compiuto 82 anni, aveva conseguito il titolo di studio di licenza elementare, era pensionato dopo aver lavorato come macellaio e, pur avendo già in passato investito parte dei suoi risparmi sul mercato finanziario, non aveva mai tentato la strada degli investimenti speculativi, bensì quella di un risparmio oculato, come emerge anche dalla composizione del suo portafoglio, estremamente "prudenziale", composto nel passato in percentuale apprezzabile anche da titoli di Stato, in un'ottica evidentemente prettamente conservativa, ed al giugno 2001 in massima parte da

1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria in corso".

obbligazioni³, peraltro dai tassi molto più contenuti di quello ricollegato alle obbligazioni argentine (i cui alti rendimenti erano dunque un elemento di richiamo, ma ovviamente direttamente collegato alla rischiosità dell'investimento⁴) e privi, per come si dirà oltre, delle segnalazioni di allarme che invece già connotavano quei titoli.

IL CASO.it

La propensione al rischio di ~~_____~~, dunque, era oggettivamente molto contenuta e ciò si poneva in netto contrasto con le caratteristiche invece altamente epoculative del titolo offerto da ~~_____~~, ciò che rendeva l'operazione effettuata dunque del tutto inadeguata al profilo del cliente.

Quanto alle caratteristiche del titolo ed al correlato adempimento degli obblighi di informazione gravanti sull'intermediario, osserva questo Tribunale che la difesa della Banca convenuta si fonda al riguardo su due assunti: 1) aver dato tutte le più opportune e complete informazioni all'investitore e 2) non avere avuto a disposizione, in quel momento, alcun parametro che smentisse l'affidabilità del titolo proposto e poi, per conto terzi, venduto.

In realtà dalle stesse difese svolte dalla Banca emerge la violazione degli specifici obblighi informativi a carico del soggetto professionale poiché le informazioni assertamente fornite a ~~_____~~, per ammissione della convenuta stessa, non contenevano alcun indice di inaffidabilità del titolo, che, a dire della Banca, la stessa all'epoca non possedeva.

Detta conclusione emerge espressamente dalle difese della Banca ~~_____~~ che, nel ribadire di aver adempiuto correttamente ai propri obblighi informativi, d'altro canto ne ridimensionava la portata escludendo la conoscenza di alcuna situazione di crisi o pregiudizio tale da rendere maggiormente rigorosi detti obblighi; segnatamente la Banca ~~_____~~ affermava che l'acquisto era stato effettuato "in periodo non sospetto, in quanto precedente al primo declassamento operato dalle agenzie" ed ancora che lo Stato emittente "all'epoca dell'investimento dell'attore non presentava alcun segnale di allarme".

Tali asserzioni sono smentite dagli atti.

IL CASO.it


³ Azioni 18,2%; Obbligazioni 81,8% (all. 7 fasc. convenuta ~~_____~~).

⁴ Audizione informale della CONSOB presso Commissione Finanze 27/4/2004 (all. 17 fasc. attrice ~~_____~~).

Al momento dell'acquisto (18 maggio 2001) agli operatori specialistici era ben noto il peggioramento del *rating* dei *Bond* argentini, tale da far già prevedere sin da marzo 2001 l'insolvenza, poi manifestatasi a dicembre 2001; oltre che dalle "Avvertenze per l'investitore" fornite nel 2000 dalla Borsa Italiana⁵ all'atto del collocamento di detti titoli sul mercato - che precisavano che il *rating* assegnato all'Argentina era stato declassato a ottobre 1999 da Ba3 a B1 e statuivano espressamente che i titoli della Repubblica Argentina erano adatti unicamente ad investitori speculativi e che esisteva una forte possibilità che il pagamento dei titoli e delle obbligazioni potesse subire ripercussioni negative dal livello di indebitamento del Paese e dalla sua sostanziale instabilità -, la stessa documentazione a disposizione di parte convenuta⁶ evidenziava l'andamento costantemente decrescente del *rating* stesso, che subiva ben tre declassamenti a ridosso dell'acquisto, atteso che nell'arco di pochi giorni il *rating* delle Obbligazioni Argentine veniva abbassato il 19/3/2001 da BB a BB-, il 26/3/2001 da BB- a B+ ed il giorno 8/5/2001 da B+ a B, con un vertiginoso ribasso, dunque, che già il 18/5/2001 era univocamente sintomatico del precipitare delle condizioni del titolo (e del Paese). Nel luglio la caduta continuava fino a B- e ad ottobre accelerava divenendo prima CCC+, poi CC ed infine D, vale a dire 'Default', ufficiale il 6/11/2001.

IL CASO.it

Non solo il convenuto non ha dunque assolto all'onere della prova, ad esso spettante a norma dell'art. 23 VI comma D. L.vo n. 58/1998, di aver agito con la specifica diligenza richiesta, ma è emerso *per tabulas* come le informazioni asseritamente fornite si fondassero sull'assenza di alcun indice di allarme e, dunque, sull'assenza di particolari rischi connessi all'acquisto di titoli già in caduta libera, ciò che integra la violazione di specifici obblighi professionali e, segnatamente, degli obblighi di condotta di cui all'art. 21 del medesimo decreto, senza che alcun concorso di colpa possa ravvisarsi in capo al privato investitore (evidentemente non obbligato di informarsi *aliunde* sulle effettive caratteristiche di un prodotto finanziario offertogli nell'ambito di un rapporto fiduciario) e dunque, per come esplicitato *supra*, un inadempimento contrattuale tale da determinare la risoluzione del contratto per la evidente sussistenza del nesso causale tra tale inadempimento e il

⁵ Nota Integrativa della Borsa Italiana del 10/1/2000 (all. 16 fasc. attrice ).

⁶ All. 4f "Riepilogo dei valori del *rating* delle Obbligazioni Argentina dal 1/11/2000 al 2/10/2006".



danno subito, apparendo del tutto verosimile che [redacted] ove informato correttamente dell'alto profilo speculativo dell'operazione propositagli e della sua elevata rischiosità, nota all'intermediario, non avrebbe concluso detto contratto in quanto del tutto estraneo al suo profilo di investitore e non avrebbe, pertanto, subito le conseguenti perdite finanziarie.

Stabilito che la banca intermediaria è responsabile per le violazioni alla normativa di settore, giova osservare come l'attrice abbia richiesto la risoluzione per inadempimento del contratto con effetti restitutori e come a tale domanda la Banca convenuta abbia opposto una richiesta di ripetizione ex art. 2033 c.c. delle obbligazioni ancora in possesso di controparte.

Ritiene questo Collegio che dunque, alla luce delle domande proposte, si debba pervenire alla declaratoria di risoluzione dell'originario contratto di negoziazione sottoscritto nel 1993 e dell'ordine di acquisto 18/5/2001 e, stabilito che il danno corrisponde alla spesa sostenuta per l'acquisto, che non sarebbe stato portato a termine senza la violazione delle regole di condotta di [redacted] si debba condannare la convenuta al pagamento di tale somma, sulla quale devono essere calcolati gli interessi legali dalla data dell'ordine (18/5/2001) al saldo.

IL CASO.it

Quale effetto retroattivo della declaratoria di risoluzione del contratto, espressamente sancito dall'art. 1458 c.c., deve essere disposta la restituzione a [redacted] dei titoli in esame, fatti oggetto di rituale richiesta ex art. 2033 c.c.

Quanto alla ulteriore domanda di risarcimento del danno morale, ritiene il Tribunale che parte attrice non abbia assolto all'onere della prova ad essa spettante circa la sua effettiva sussistenza e consistenza, ciò che ne comporta il rigetto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione e istanza disattesa, così provvede;

DICHIARA

la risoluzione per inadempimento del contratto di negoziazione del 8/7/1993 stipulato tra [redacted] e Banca [redacted] per inadempimento della convenuta e, per l'effetto,

CONDANNA

banca [redacted] al pagamento in favore dell'attrice [redacted] della somma di € 29.723,96, oltre interessi legali dal 8/5/2001 al saldo.

CONDANNA

IL CASO.it

[redacted] a restituire alla convenuta Banca [redacted] le obbligazioni Argentina, in suo possesso e di sua proprietà.

CONDANNA

la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice che si liquidano complessivamente in € 6.000,00 di cui € 4.200,00 per onorari ed € 1.200,00 per diritti, oltre spese generali (12,50%), IVA e CPA come per legge.

Chiedeva, così deciso nella camera di consiglio del 23 settembre 2008

GIUDICE ESTENSORE

Isabella PERULLI

IL PRESIDENTE

Giuseppe BACCOLO

IL CANCELLIERE DI
D.SSE MARIA MICHIONI

BOCCALONE
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
D.SSE MARIA MICHIONI